

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Sabino Luce, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Luigi Maiello, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(202) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' US AZZURRA (ammenda € 800,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 56 del 12.2.2010).

Davide Srebernic – tesserato con la Soc. ASD Pro Gorizia nel corso del campionato 2008-2009 ha preso parte a n. 5 partite nelle file della Soc. US Azzurra ed è stato, inoltre inserito nella distinta di altra gara senza averne titolo.

La Procura Federale, avendo accertato che le distinte delle gare erano state sottoscritte per n. 4 dal Sig. Valentino Andaloro e per n. 1 dal Sig. Ermanno Nunin collaboratori dell'US Azzurra, avendo ritenuto, per quei fatti, la violazione dei principi di lealtà probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1 del CGS, ha deferito il calciatore e i dirigenti ai sensi dell'art. 1 comm. 1 CGS anche in relazione all'art. 10 comm. 2 e 6 CGS e le Società US Azzurra e ASD Pro Gorizia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comm. 2 CGS; quanto all'ASD Pro Gorizia per l'operato del proprio tesserato e, per l'US Azzurra, per avere tratto comunque vantaggio o avuto interesse dall'operato di soggetti estranei.

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. in esito alla seduta del giorno 28.1.2010 sentite le difese svolte dalle parti comparse personalmente – assente il calciatore Davide Srebernic – e le richieste del Procuratore Federale, ritenuta la condotta del calciatore integrativa della violazione dei principi informatori di correttezza, lealtà e probità sanciti dall'art. 1 in relazione all'art. 10 comm. 2° CGS, anche e soprattutto, sul presupposto di avere considerato acquisita la certezza che l'esperimento attuato dal tesserato di iscriversi al settore arbitrale, avesse costituito solamente uno *“stratagemma per tentare di eludere le norme federali in materia di tesseramenti”* ed esclusa ogni valenza alle giustificazioni addotte dall'interessato in sede di indagine ha inflitto a carico degli incolpati sanzioni ritenute commisurate al grado di responsabilità per ciascuna condotta nella fattispecie che, dalla C.T. è stata classificata singolare dalla Commissione giudicante.

A sostegno della decisione assunta, la Commissione ha addotto la responsabilità a carico – principale - dello Srebernic mentre ha ritenuto affievolita la responsabilità della società, specialmente per la ASD Pro Gorizia che, in buona sostanza aveva semplicemente *“subito le iniziative del suo tesserato senza esserne al corrente e senza poter intervenire al riguardo”* e dei Dirigenti Accompagnatori della Soc. Azzurra che sono stati ritenuti colpevoli di scarsa diligenza e prudenza per essersi semplicemente fidati – senza ulteriori

accertamenti – di quanto loro riferito dalla Società e di quanto avevano appreso a mezzo telefono da interlocutori non identificati.

Alla Soc. US Azzurra – in riferimento ai fatti ascritti a Davide Srebernic, Valentino Andaloro ed Ermanno Nunin, ritenuta la responsabilità oggettiva ha inflitto l'ammenda di € 800,00.

La Procura Federale in data 17 febbraio 2010 ha proposto ricorso ex artt. 33 e 36 C.G.S., trasmesso per conoscenza nella stessa data alla Soc. Azzurra, chiedendo la riforma della sanzione inflitta alla Società US Azzurra ritenuta non adeguata alla gravità dei fatti contestati e agli effetti consequenziali derivati.

A sostegno della proposta opposizione la Procura Federale allega la disparità rilevata tra la misura della sanzione irrogata e la responsabilità dei soggetti deferiti che la Commissione Giudicante stessa nella premessa della decisione aveva dichiarato essere stata accertata.

Rileva la Procura Federale che, anche alla luce di recenti pronunzie della Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. n. 39 del 26.11.2009 e C.U. n. 42 del 3.XII.09), la sola pena pecuniaria comminata alla Soc. US Azzurra non risulterebbe congrua con riferimento alla gravità del comportamento del tesserato e dei collaboratori e dell'effetto consequenziale prodotto (regolarità delle gare e dell'intero campionato) mentre i punti di penalizzazione avrebbero potuto, più concretamente, equilibrare la posizione raggiunta in classifica dalla società per la utilizzazione di un calciatore non tesserato.

La Società AZZURRA ha trasmesso, con nota datata 12.3.2010, deduzioni a propria difesa che devono essere considerate inammissibili perché tardive ai sensi dell'art. 37 CGS.

La questione sottoposta al giudizio di questa CD Nazionale, già classificata singolare dalla C.D.T., presenta aspetti di particolare interesse sotto il profilo fattuale e di diritto.

Se è lecito infatti dedurre per logica, come ha fatto il Giudice Territoriale, che la manovra posta in essere dal calciatore ha rappresentato un espediente per produrre lo svincolo dall'originario tesseramento, pur tuttavia il percorso non è espressamente vietato dal regolamento che prevede la incompatibilità della doppia qualificazione del tesserato giocatore e del tesserato arbitro imponendo a carico dell'interessato l'onere di comunicazione e, a carico dell'Ufficio l'obbligo della annotazione consequenziale.

Allorquando dunque il giocatore Srebernic ha acquisito il titolo e la iscrizione all'AIA, egli avrebbe dovuto essere cancellato dall'elenco dei tesserati calciatori per incompatibilità su sua espressa richiesta.

Così, allorquando egli ha rassegnato le dimissioni da arbitro, comunicandole all'Associazione, con l'accettazione si sarebbe dovuto produrre la cancellazione dell'interessato da ogni tipo di tesseramento.

A questo punto non incombe alcun altro onere di comunicazione a carico dell'ex arbitro ed ex calciatore.

Sotto questo profilo è ben possibile che qualsiasi funzionario dell'Ufficio Tesseramento abbia fornito parere in questo senso ad eventuali interPELLI dei dirigenti della società.

Ciò si sarebbe potuto verificare se il quesito fosse stato posto in maniera anonima, ma non sarebbe stato possibile se i dirigenti avessero espressamente richiesto di conoscere la posizione del calciatore Srebernic, perché in questo caso sarebbe risultato il suo tesseramento, anche se irregolare, ancora con la Società ASD Pro-Gorizia.

In buona sostanza, seguendo questo iter logico, la CD Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. ha ritenuto di dovere ascrivere a carico del solo calciatore la responsabilità aggravata mentre ha ritenuto un grado di responsabilità oggettiva affievolita a carico delle società, che ha considerato indotte in errore dall'"*artefice principale*", dall'esito di un caso precedente che presentava caratteristiche analoghe e dalle informazioni, ricevute dai funzionari dell'Ufficio Tesseramenti a mezzo telefono.

Nell'ambito dei poteri discrezionali propri, il primo Giudice ha ritenuto equa la sanzione della sola pena pecuniaria escludendo, con la motivazione della singolarità dei fatti l'applicazione della penalizzazione di uno o più punti in classifica secondo la richiesta dalla Procura Federale.

La motivazione che ha giustificato la decisione assunta dalla C.D.T. è assorbente anche dell'effetto consequenziale della falsificazione della regolarità delle partite alle quali aveva preso parte il calciatore e dell'intero campionato come sostenuto dalla Procura ricorrente. In merito agli effetti consequenziali pur denunciati, la Procura non ha fornito elementi di giudizio valutabili.

Non è stato infatti argomentato né in merito ai concreti vantaggi della Soc. Azzurra né in merito alla regolarità dell'intero campionato.

La documentazione allegata al fascicolo documenta i risultati delle cinque gare ma non vi sono evidenziati gli effetti diretti per la singola società né quelli relativi al campionato, e non risultano, agli atti, utili elementi per una eventuale rilevanza di Ufficio.

Quanto agli elementi di diritto è il caso di precisare che, non essendo stata impugnata la decisione della C.D.T. relativamente alle motivazioni sottese alle sanzioni adottate per gli altri aspetti della vicenda, queste ultime si devono considerare giudicate e, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile, si devono ritenere acquisite sia le comminatorie che le ragioni sulle quali è stata fondata la decisione.

Pertanto si deve ritenere definitivamente accertata, per il giudicato, anche la preponderanza del ruolo del calciatore Srebernic il quale al solo fine di eludere la normativa federale prescritta per lo svincolo dalla società di originaria appartenenza ha strumentalizzato la sua partecipazione al corso e la iscrizione all'AIA, inducendo in errore i dirigenti della società i quali sono stati ritenuti colpevoli di non avere assolto con la dovuta diligenza e prudenza a tutti gli oneri di formalità prescritti dal regolamento, prima di inserire nella compagine il calciatore.

Alla luce delle considerazioni innanzi svolte la Commissione ritiene sussistente la responsabilità oggettiva della Società Azzurra ancorché affievolita dalla preponderante colpa addebitata al calciatore Srebernic.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso avanzato dalla Procura Federale revoca il provvedimento assunto dalla CD Territoriale Friuli V.G. e infligge alla Società US Azzurra la sanzione della penalizzazione di 1 (un) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2009\2010.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Sabino Luce, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(189) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO DECIMOMANNU AVVERSO LE SANZIONI DI 9 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NEL CAMPIONATO ALLIEVI IN CORSO E AMMENDA € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna - CU n. 30 del 21.1.2010).**

**(188) – APPELLO DEL SIG. ANTONIO ORRU' (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Atletico Decimomannu) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 30 del 21.1.2010).**

**(181) – APPELLO DEL SIG. SANDRO RIZZI (all'epoca dei fatti componente del Consiglio direttivo della Soc. ASD Atletico Decimomannu) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 30 del 21.1.2010).**

**(182) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO COGONI (all'epoca dei fatti dirigente della Soc. ASD Atletico Decimomannu) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 30 del 21.1.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,  
letti gli atti, visti i ricorsi proposti dalla Società Atletico Decimomannu e dai dirigenti sigg.ri Orrù Antonio, Rizzi Sandro e Cogoni Francesco, avverso la decisione della Commissione Disciplinare territoriale della Sardegna pubblicata sul CU 30 del 21 gennaio 2010, con la quale, in accoglimento del Deferimento disposto dalla Procura Federale, sono state irrogate le seguenti sanzioni:

al sig. Antonio Orrù, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Decimomannu, l'inibizione per mesi sei;

al dirigente sig. Sandro Rizzi, l'inibizione per mesi quattro;

al dirigente sig. Francesco Cogoni, l'inibizione per mesi tre;

alla Società Atletico Decimomannu, l'ammenda di € 1.000,00 (mille) e la penalizzazione di nove punti, da scontare nel campionato in corso nella categoria Allievi.

Rilevato che dette sanzioni sono state irrogate al sig. Orrù per le violazioni :

a) dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10, comma 2 del predetto codice e dell'art. 39 NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità contribuendo a formare la richiesta di tesseramento n°209354 per la ASD Atletico Decimomannu, contenente la firma apocriфа della sig.ra Usai Carla (madre del calciatore Melis Davide, quest'ultimo già sanzionato nello stesso procedimento), e per aver omesso la prescritta diligenza ed attenzione all'operazione di sottoscrizione del cartellino per verificare che la stessa avvenisse secondo il rispetto delle norme federali;

b) dell'art. 1 comma 1 del CGS, anche con riferimento agli art. 7, comma 1 e 16, comma 1 dello Statuto, per aver consentito che il giovane Melis Davide venisse schierato nell'elenco giocatori della ASD Atletico Decimomannu in numero 9 (nove) gare ufficiali della squadra allievi, benché tesserato per tale Società in forza di atto irregolare;

al sig. Rizzi:

per rispondere quale componente del consiglio direttivo della ASD Atletico Decimomannu e responsabile del settore giovanile della stessa società, della violazione dell'art.1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10, comma 2 del predetto Codice e dell'art.39, comma 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso la prescritta diligenza ed attenzione nell'operazione di sottoscrizione del cartellino di Melis Davide per verificare che la stessa avvenisse secondo il rispetto delle norme federali;

al sig. Cogoni:

per rispondere quale dirigente accompagnatore della ASD Atletico Decimomannu, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, con riferimento agli artt. 7, comma 1 e 16, comma 1 dello Statuto e 61 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto, n° 8 (otto) distinte di gare ufficiali in cui compariva il calciatore Melis

Davide, certificandone quindi la regolare posizione, benché tesserato in forza di atto irregolare;

la Società ASD Atletico Decimomannu:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2 del CGS, in conseguenza alle violazioni ascritte ai propri tesserati;

Valutati i ricorsi presentati dalle parti di cui meglio in epigrafe, con i quali tutti hanno chiesto in via principale l' annullamento della decisione del CD Territoriale Sardegna, ed in subordine la riduzione delle sanzioni inflitte.

All'odierna riunione nessuno è comparso per i ricorrenti, ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Considerato che le argomentazioni addotte dalla CD Territoriale Sardegna, appaiono del tutto logiche e condivisibili da parte di questa Commissione, in quanto le violazioni contestate ai rispettivi soggetti deferiti appaiono incontrovertibilmente provate sotto ogni aspetto, come tra l'altro anche ammesso intrinsecamente dalle stesse parti nei loro ricorsi, che possono senz'altro essere condivise ed apprezzate sotto il profilo umano ma non sul piano giuridico.

Anche la quantificazione delle sanzioni inflitte ai deferiti appare adeguata all'entità dei fatti contestati, e pertanto la decisione impugnata va confermata.

P.Q.M.

Respinge i reclami e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo in capo alla Soc. ASD Atletico Decimomannu e incamerarsi le tasse versate dai sigg. Antonio Orrù, Sandro Rizzi e Francesco Cogoni.

**(194) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD PONTENURESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MAURIZIO BAROCELLI (dirigente) E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 31 del 3.2.2010).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del sig. Maurizio Barocelli la sanzione dell'inibizione per mesi 3 e alla Società Pontenurese l'ammenda di € 1.000,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la Società ricorrente chiede il proscioglimento dei sanzionati sul presupposto che non sussisterebbe in atti, prova della responsabilità del predetto sig. Barocelli.

In data odierna nessuno è comparso per la Società, per la Procura federale è presente l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(195) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI: ERMANNO GUGLIELMETTI (Presidente della Soc. ASD Pontenurese) E ALDO GENNARI (dirigente della Soc. ASD Pontenurese) NONCHE' L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD PONTENURESE (ammenda € 1.000,00), EMESSE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 31 del 3.2.2010).**

I sigg.ri Mariangela Pagani e Flavio Ebanelli, quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio Alessandro Ebanelli, adivano la Commissione Tesseramenti della FIGC per ottenere l'annullamento del tesseramento del figlio in favore della società ASD Pontenurese in quanto sul modulo di richiesta di tesseramento del giovane calciatore era stata apposta la firma apocrifia della madre.

La Commissione accoglieva il ricorso, dichiarava la nullità del tesseramento e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale ai sensi dell'art. 48 comma quarto CGS in merito alla riscontrata violazione della normativa afferente il tesseramento.

La società ASD Pontenurese impugnava tale decisione e la Corte di Giustizia Federale, quinta sezione, l'annullava e dichiarava valido il tesseramento del calciatore, senza tuttavia entrare nel merito della apocrifia della firma, avendo ritenuto sufficiente ai fini del corretto tesseramento del ragazzo la sola firma del padre, apposta sul modulo di tesseramento e che non era stata contestata.

La Procura Federale, nel contempo, avviate le indagini, accertava, per le ammissioni delle persone sentite, che la firma della Pagani era stata in effetti apposta dal padre di altro calciatore, estraneo ai fatti, il quale aveva sottoscritto il modulo su sollecitazione di un dirigente della società ASD Pontenurese di nome Aldo Gennari e che, inoltre, l'autore della falsa sottoscrizione, per ottenere il cartellino del figlio, aveva pagato la somma di € 1.000,00 alla società ASD Pontenurese a mezzo di assegno bancario, poi regolarmente incassato, consegnato al responsabile della segreteria della società di nome Maurizio Barocelli, che aveva richiesto il pagamento.

Sicché la Procura Federale, in questo preciso contesto, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna i sigg.ri Ermanno Guglielmetti, Aldo Gennari e Maurizio Barocelli, rispettivamente presidente, dirigente e segretario della società ASD Pontenurese, nonché la stessa società, a cui contestava ai primi tre la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS ed alla società la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Non veniva deferito l'autore materiale della firma apocrifia in quanto persona non tesserata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione resa il 1° febbraio 2010 nel contraddittorio delle parti, deliberava di non doversi procedere nei confronti dei sigg.ri Ermanno Guglielmetti ed Aldo Gennari e di infliggere al sig. Maurizio Barocelli l'inibizione per mesi tre ed alla società ASD Pontenurese l'ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva del fatto ascritto al segretario.

Motivava il primo giudice che alcuna violazione si riscontrava nel comportamento di presidente e segretario della società perché il tesseramento del calciatore era stato ritenuto valido non necessitando della firma di entrambi i genitori ma solo di uno di essi, essendo la richiesta di tesseramento un atto di ordinaria amministrazione; riscontrava invece la violazione contestata al segretario della società, al quale addebitava la responsabilità di aver chiesto ed ottenuto per lo svincolo di un calciatore una somma di danaro priva di liberalità.

A tale responsabilità conseguiva quella della società, come già rilevato di natura oggettiva.

Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale, la quale chiede la sua parziale riforma limitatamente alla posizione dei sigg.ri Ermanno Guglielmetti ed Aldo Gennari, sanzionabili con l'inibizione di mesi due per il primo e di mesi tre per il secondo, nonché della società ASD Pontenurese, a sua volta sanzionabile con l'ulteriore ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Resistono al ricorso i sigg.ri Guglielmetti e Gennari nonché la società ASD Pontenurese, istando per la conferma della decisione impugnata sul presupposto dell'avvenuto giudicato formatosi sulla decisione della Corte di Giustizia in punto di validità del tesseramento del calciatore e, comunque, di totale assenza di responsabilità in capo ai deferiti, atteso che la richiesta di tesseramento del giovane Ebanelli era stata sottoscritta nella stagione 2005\2006 e che da allora il calciatore aveva partecipato all'attività della società ASD Pontenurese sotto lo sguardo costante di entrambi i genitori senza che mai fosse stata sollevata alcuna contestazione di sorta.

All'udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso della Procura Federale è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti sanzionatori di cui al successivo dispositivo.

Rilevato che la statuizione della Corte di Giustizia Federale non ha investito la questione della falsità della firma della madre del calciatore e che pertanto su tale questione alcun giudicato si è formato, non può revocarsi in dubbio che, risultando provata la circostanza della falsità della firma per la confessione dell'autore materiale del fatto, il presidente della società Ermanno Guglielmetti ha la responsabilità di aver omesso il controllo dell'operato dei suoi collaboratori, che gli era dovuto per la carica ricoperta.

Tale responsabilità deve intendersi sussistente per entrambe le violazioni contestate afferenti la falsità della firma e l'apprensione ingiustificata della somma di denaro.

Non è sfuggito a questa Commissione che, come risulta dagli atti, il padre del calciatore Ebanelli era a perfetta conoscenza della apocrifia della firma della moglie per aver personalmente assistito alla apposizione della stessa, ma ciò nulla toglie alla responsabilità dei deferiti.

Altrettanto provata, secondo le risultanze delle indagini dell'organo inquirente, è la circostanza che il dirigente della società Aldo Gennari era presente nel momento in cui venne apposta la firma apocrifia, che anzi egli sollecitò.

A tutto ciò consegue la sussistenza delle violazioni ascritte ai due deferiti, che andranno sanzionate in modo conforme alla richiesta, come da dispositivo.

Alla responsabilità dei sigg.ri Ermanno Guglielmetti ed Aldo Gennari consegue la responsabilità soggettiva e l'ulteriore responsabilità oggettiva della società ASD Pontenurese, in merito alle quali si ritiene comunque equo non aggravare la sanzione pecuniaria comminata in primo grado.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso della Procura Federale infligge al sig. Ermanno Guglielmetti l'inibizione di mesi 2 (due) ed al sig. Aldo Gennari l'inibizione di mesi 3 (tre). Rigetta la domanda di ulteriore ammenda a carico della Società ASD Pontenurese.

Il Presidente della CDN  
Prof. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 24 marzo 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete